

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Arch. Sandro Pili)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **13.02.2018** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **13.02.2018**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Franco Famà)

N° **285** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 35

Del 09.02.2018

OGGETTO: TOPONOMASTICA – ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA.

L’anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **febbraio** nella sala delle adunanze del Comune, dalle ore 12,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Carta Giulia M.E.	X	
4) Sanna Loredana	X	
5) Orrù Rosella	X	
6) Puddu Simone	X	
Totale	6	0

Assiste il **Segretario Generale dott. Franco Famà**

Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” secondo capoverso, che recita “*Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio*”.

DATO ATTO che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l’obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che “*la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita*”.

VISTO il successivo comma 4, come modificato dall’art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, circa l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora.

VISTO l’articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223.

VISTO, altresì, il contenuto di “*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992*” edite dall’I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: “*La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l’unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l’iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell’anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d’affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti*”.

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010.

OSSERVATO che le istruzioni impartite dall’ISTAT “*Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992*” dispongono che “*in analogia al censimento, che prescrive l’istituzione in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari*”.

RICONOSCIUTA l’obbligatorietà dell’iscrizione nell’apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni.

VISTO il contenuto della “*Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010*”, edita dall’I.S.T.A.T., ove si precisa che “*nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l’iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall’I.S.T.A.T.*”.

RITENUTO di dover istituire una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza

tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune, mentre per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, verrà utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari”.

RITENUTO di dover denominare la suddetta via fittizia come segue: <<*Via della Casa Comunale*>>.

VISTA la legge anagrafica 24.12.1954, n. 1228 e ss.mm..

VISTO il regolamento anagrafico D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

VISTA la Legge 15.07.2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

VISTO il parere positivo espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio “Servizi Territoriali alla Persona” sotto il profilo tecnico.

DATO ATTO che non necessita ottenere il parere di regolarità contabile come pure l’attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa;

Con votazione unanime favorevole legalmente espressa.

DELIBERA

DI ISTITUIRE un’area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente che viene denominata: “*Via della Casa Comunale*”.

DI DARE ATTO che nella suddetta via verranno iscritti con numero progressivo dispari, i senza tetto risultanti al censimento e i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; il numero progressivo pari, verrà utilizzato per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati.

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del d. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.